



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

GORIZIA

LAVORI USURANTI E LAVORO NOTTURNO

ENTRO IL 31 MARZO LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Il D.Lgs. n. 67/2011 ha introdotto la possibilità, per i lavoratori che svolgono le cosiddette "attività usuranti" (lavorazioni particolarmente faticose e pesanti), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.

La normativa è destinata ai:

- **lavoratori dipendenti notturni** così come definiti, ai soli fini della presente normativa, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 67/2011;
- **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** ex art. 2 del D.M. 19/05/1999 (ad esempio lavori in galleria, cava o miniera, lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori svolti dai palombari, lavori ad alte temperature, lavorazioni del vetro cavo, lavori di asportazione dell'amianto, svolti con carattere di prevalenza e continuità);
- **lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"**, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa Inail, sotto elencate, di cui alla tabella allegata al D.Lgs. n. 67/2011, all'interno di processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività ripetendo lo stesso ciclo produttivo su parti staccate di un prodotto finale e che prevedano un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Di seguito le voci di tariffa Inail elencate nella tabella allegata al D.Lgs. n. 67/2011:

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione

ASCOM SERVIZI GORIZIA CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - C.A.F. SRL

Via Locchi, 14/1 34170 Gorizia
C.F. e P.I. 00440330314 ISCRIZIONE REG. IMPRESE GO 00440330314
Cap. Soc. € 170.650 I.V. R.E.A. 52321

T. 0481 582 811
www.ASCOMGORIZIA.it

	di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
=====	=====

- **conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone di capienza complessiva non inferiore a 9 posti.**

Al fine di poter verificare puntualmente il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso a tale beneficio, il Legislatore ha previsto l'**obbligo per il datori di lavoro** di inviare telematicamente delle comunicazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e agli Istituti previdenziali territorialmente competenti. Il Ministero del Lavoro, prima con il D.M. 20/09/2011 e successivamente con la Nota prot. 4724 del 28/11/2011 ha chiarito che i datori di lavoro interessati a tali comunicazioni obbligatorie sono solamente quelli che, a partire dall'anno 2011, svolgono lavorazioni faticose e pesanti sopra menzionate. Il Ministero ha altresì precisato che **nel caso in cui sia impegnato un lavoratore in somministrazione, l'onere della comunicazione grava sull'impresa utilizzatrice e non sull'agenzia di somministrazione.**

Tali comunicazioni obbligatorie, da effettuarsi **in via telematica con cadenza annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento** (scadenza 31 marzo 2019 per le attività usuranti svolte nel 2018), possono avvenire anche per mezzo di intermediari abilitati e devono indicare il/i periodo/i in cui il lavoratore ha svolto attività usuranti, ai fini della rilevazione, nonché **l'esecuzione di lavoro notturno** o lo svolgimento di lavorazioni "in linea di catena".



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

GORIZIA

Lavoratori Notturni

Per quanto concerne in particolare **i lavoratori dipendenti notturni**, il D.Lgs. n. 67/2011 ne individua due categorie ai fini dell'applicazione della disciplina del pensionamento anticipato:

- **i lavoratori a turni**, intendendo quelli “il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”, che prestano la loro attività per **almeno 6 ore comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64**, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- **altri lavoratori notturni**, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Si evidenzia che il D.Lgs. n. 67/2011 ha specificato che tale definizione di “lavoratori notturni” è valida ai soli fini della norma sul pensionamento anticipato.

Sempre con riferimento alla comunicazione del lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, **il datore di lavoro dovrà comunicare, con periodicità annuale, indicando le unità produttive interessate, per ogni lavoratore notturno**, come definito dalla normativa in esame, **anche il numero di giorni che rientrano nel lavoro notturno. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.** Come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 37/0009630 del 23/05/2012, questa comunicazione obbligatoria si basa su una verifica di effettivo svolgimento del lavoro stesso e dovrà essere effettuata a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale e con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (assenze per malattia, maternità, infortunio, cig, ecc.). Pertanto, con riferimento:

- **ai lavoratori a turni**, come sopra definiti (art. 1, comma 1, lett. b), numero 1, del D.Lgs. n. 67/2011), **se il datore di lavoro li ha occupati per l'intero anno e in via esclusiva**, oggetto di comunicazione deve essere solamente il lavoro notturno prestato effettivamente **per un numero minimo di 64 giornate**;
- **agli altri lavoratori notturni**, come sopra definiti (art. 1, comma 1, lett. b), numero 2, del D.Lgs. n. 67/2011), la comunicazione deve essere effettuata **solo per il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.**

ASCOM SERVIZI GORIZIA CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE - C.A.F. SRL

Via Locchi, 14/1 34170 Gorizia
C.F. e P.I. 00440330314 ISCRIZIONE REG. IMPRESE GO 00440330314
Cap. Soc. € 170.650 I.V. R.E.A. 52321

T. 0481 582 811
www.ASCOMGORIZIA.it

Tuttavia, sempre secondo i chiarimenti ministeriali, in entrambe le ipotesi anzidette, **qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale (e, si ritiene, anche in caso di part-time misti e lavoratori a chiamata), devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto.** Infatti, in tali ipotesi è sempre possibile che i requisiti minimi necessari (minimo di 64 giorni lavorativi per i lavoratori notturni a turni ovvero l'intero anno lavorativo per gli altri lavoratori notturni) possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro.

In caso di omissione della predetta comunicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 67/2011 sono da 500 € a 1.500 € previa diffida ad adempiere.

In relazione a quanto sopra, si invitano le aziende presso le quali vengono svolte le attività usuranti, come sopra definite, con particolare riferimento al lavoro notturno, a prendere tempestivamente contatto con il Servizio Paghe dell'Ascom Servizi, al fine di verificare l'eventuale ricorrenza dell'obbligo di comunicazione.

Il Servizio Paghe rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Gorizia, 11 Marzo 2019

Il Responsabile del Servizio Paghe
C.d.L. Davide Buco